

ORDINANZA SINDACALE N. 66 DEL 05/09/2016

Pubblicata dal 05/09/2016 al 20/09/2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) PER IL PERIODO 15 APRILE - 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO

Vista l'attuale presenza in alcune zone del territorio comunale della zanzara *Aedes Alpopictus*, comunemente chiamata "zanzara tigre", originaria del sud-est asiatico;

Considerato che, per contenere l'infestazione, occorre provvedere ad una campagna di prevenzione finalizzata al controllo e alla disinfestazione effettuata su aree pubbliche da parte dell'Amministrazione Comunale, da estendersi, necessariamente, anche su proprietà privata, al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa;

Considerato che la zanzara tigre ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;

Rilevato che le larve di zanzara tigre si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso, quali raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, inaffiattoi, copertoni, fogli di nylon, buste di plastica, ecc, ove vengono deposte le uova;

Vista la Circolare congiunta Ministero della Sanità – ANCI avente ad oggetto "Attività di disinfestazione per la tutela della sanità pubblica" indirizzata ai Comuni;

Considerata pertanto la necessità di tutelare l'ambiente e di limitare i fastidi e i disagi per i cittadini, nonché di prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Ravvisata la necessità di attivare urgenti misure di prevenzione e di controllo su tutto il territorio comunale esposto alla presenza e alla possibilità di propagazione della suddetta zanzara;

Considerato di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento relativamente al periodo 15 aprile – 31 ottobre di ciascun anno, poiché alla nostra latitudine il periodo favorevole allo sviluppo di questi insetti va dalla fine di aprile alla metà di ottobre, comunque riservandosi di stabilire ulteriori determinazioni in presenza di scostamenti termici dalla norma, possibili in relazione ai cambiamenti meteorologici in atto;

Considerato che a seguito delle cospicue piogge si è verificato un ricarico dei focolai e riattivazioni delle produzioni larvali;

Considerata la necessità di provvedere ad un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolta ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presenti sul territorio comunale;

Visto il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la l.r. 4 maggio 1982, n. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal 15 aprile al 31 ottobre di ciascun anno;

Ai soggetti, gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con o senza sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di sale cinematografiche, ecc.), di:

1. **evitare** l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici, privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori e sottovasi di qualsiasi natura e dimensione, nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini;
3. **trattare** l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; indipendentemente dalla periodicità, il trattamento è praticato dopo ogni pioggia;
4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;
6. **svuotare** le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati trattamenti larvicidi.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, di:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
1. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
2. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta ermetica gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
1. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in containers dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
1. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di :

1. **evitare** raccolte di acqua in aree di scavo, bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

1. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;
2. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione del suolo e di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche;
3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili, di:

1. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;
1. **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati di:

1. **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
1. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
2. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi gli eventuali serbatoi d'acqua.
3. **eseguire adeguate verifiche** ed eventuali trattamenti nei contenitori di piante e fiori destinati alla coltivazione e alla commercializzazione.

Raccomanda ai frequentatori del **cimitero** di provvedere a sostituire l'acqua nei contenitori, con cadenza preferibilmente settimanale, ed alle **scuole** di ogni ordine e grado di provvedere alla vigilanza affinché – anche nei periodi di chiusura – non si costituiscano ristagni d'acqua in contenitori esposti su finestre ecc.

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- la mancata osservanza ai disposti sopraccitati è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il corpo di polizia municipale, l'Asl di pertinenza, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

che l'effettuazione dei trattamenti previsti nella presente ordinanza dovranno essere dimostrati esibendo agli incaricati della vigilanza almeno una delle seguenti documentazioni:

1. gli scontrini d'acquisto del prodotto larvicida o i contenitori di esso;
1. le ricevute fiscali o le dichiarazioni dell'impresa che ha effettuato i trattamenti;
2. le autocertificazioni delle azioni effettuate da parte del soggetto incaricato di eseguire i trattamenti, raccolto in apposito registro/scheda;
3. ogni altro idoneo documento attestante l'effettuazione dei trattamenti;
4. in caso di indisponibilità al momento della verifica della documentazione succitata, la stessa dovrà essere presentata entro cinque giorni all'organo che ha effettuato l'accertamento.

DISPONE ALTRESÌ

che in presenza di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture di ricovero e/o per anziani o similari, il Comune potrà provvedere ad effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti volte ad ingiungere l'effettuazione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati o ad addebitarne loro i costi nel caso che l'attività sia stata svolta dal Comune.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione nei termini previsti all'Albo Pretorio e sarà disponibile sul sito internet del Comune.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre istanza di ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo.

Il sindaco

Mauro Marinari